

Iper-ammortamento: irrisolte le criticità su *recapture* e requisito territoriale

di Antonio Viotto (*) e Edoardo De Stefano (**)

Con la Legge di bilancio 2019, il Legislatore ha prorogato, con alcune modifiche, la disciplina dell'iper-ammortamento. In linea con le previsioni di cui al D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto dignità), la nuova disposizione ha riproposto il requisito territoriale e la relazione illustrativa ha chiarito che il meccanismo di *recapture* si applica anche ai nuovi investimenti. In riferimento a questi aspetti, nonostante il recente intervento normativo in parola, non sono stati risolti alcuni dubbi interpretativi, già sorti in seguito all'entrata in vigore del Decreto dignità. Parimenti, non è stata fornita alcuna precisazione in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui al Decreto dignità agli investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto, ma non ancora completati a tale data.

1. Premessa

Con l'art. 1, commi 60-65, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), il legislatore ha riproposto, con alcune modifiche, la disciplina del c.d. iper-ammortamento, introdotto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), a partire dal 1° gennaio 2017.

Inoltre, come si ricorderà, l'art. 7, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (1) (d'ora in poi "**Decreto dignità**" o "Decreto"), era intervenuto sulla struttura della disciplina agevolativa in parola, modificandone il presupposto e introducendo un meccanismo, c.d. di *recapture*, diretto a recuperare a tassazione i benefici dei maggiori ammortamenti già goduti, al verificarsi di determinati eventi.

Queste modifiche sono state riprese dalla **Legge di bilancio 2019**, che ha riproposto esplicitamente il **requisito territoriale** e la cui relazione

illustrativa ha chiarito che il meccanismo di *recapture* si applica anche ai nuovi investimenti (2).

Ebbene, va evidenziato che le modifiche in parola avevano, già con il Decreto dignità, portato all'emersione di alcune criticità interpretative, che, ad oggi, risultano ancora irrisolte, nonostante il recente intervento del legislatore operato con la Legge di bilancio 2019.

Per comprendere appieno la portata delle modifiche e le connesse criticità, è prima opportuno soffermarsi brevemente sui tratti salienti dell'istituto dell'iper-ammortamento.

2. Misura e finalità dell'iper-ammortamento

In origine, questa misura agevolativa prevedeva, per i soli titolari di reddito d'impresa (3), una maggiorazione del 150% del costo di acquisto

(*) Professore associato di Diritto tributario nell'Università Ca' Foscari di Venezia, Dottore commercialista in Treviso e Venezia.

(**) Dottore commercialista in Venezia.

(1) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

(2) A tal proposito, la relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2019 ha specificato che "alla proroga del regime di favore si

applicano anche le disposizioni dell'art. 7 del decreto legge n. 87 del 2018 in considerazione della circostanza che le stesse trovano applicazione per gli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto".

(3) Pertanto, gli esercenti arti e professioni sono esclusi dall'agevolazione. Sul punto, si veda la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta dall'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

di alcuni beni materiali strumentali nuovi (4), purché l'investimento fosse effettuato entro un certo termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2017 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2018 (5) ad opera della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Ora, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019, non solo l'agevolazione è stata estesa agli **investimenti** effettuati **entro il 31 dicembre 2019** (6), ma è anche stata **modificata la percentuale di maggiorazione** del costo di acquisto dei beni, che non è più unica, ma commisurata all'entità dell'investimento. Infatti, l'aumento è pari al:

- a) 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- b) 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- c) 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

È stato altresì chiarito che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di

euro e che la stessa non è usufruibile per gli investimenti che beneficiano dell'iper-ammortamento di cui alla Legge di bilancio 2018 (7).

Inoltre, come anticipato, in linea con le previsioni del Decreto dignità, la Legge di bilancio 2019 ha specificato che l'agevolazione è applicabile ai **medesimi beni** individuati dalle **discipline previgenti**, purché questi siano "destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato".

Per quanto riguarda i beni immateriali strumentali, la Legge di bilancio 2019 non ha apportato modifiche. Pertanto, la maggiorazione compete tuttora nella misura del 40% (8).

Infine, va ricordato che, tra gli altri requisiti previsti per beneficiare della misura in parola, è sempre necessario che i beni acquistati soddisfino quello dell'interconnessione (9).

Al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, l'agevolazione in parola consente, ai fini reddituali, la deduzione di un ammortamento d'importo più elevato rispetto a quello ordinario (10), poiché calcolato sul costo del bene maggiorato di

(4) L'elenco dei beni agevolabili è contenuto nell'Allegato A della Legge n. 232/2016. Da ultimo, l'art. 3-*quater*, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha specificato che "ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato".

(5) Ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine risultasse accettato dal fornitore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

(6) Ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

(7) Con riguardo al rapporto tra le due discipline, nelle risposte fornite durante un incontro con la stampa specializzata svoltosi il 31 gennaio 2019, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che, qualora l'acconto corrisposto in vigenza dell'agevolazione di cui alla precedente legge di bilancio si rilevi *ex post* inferiore al limite minimo del 20% (in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione del costo), "la modifica intervenuta nel costo del bene [impone] un separato calcolo dell'agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 30, della Legge n. 205 del 2017", mentre "il costo eccedente sarà agevolabile secondo la disciplina prevista dall'art. 1, comma 60, della Legge n. 145 del 2018. In altri termini, la maggiorazione del 150 per cento verrà calcolata sul costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 ... Per la parte di costo eccedente quello originario ..., l'investitore, al ricorrere dei presupposti previsti dal citato

comma 60, potrà fruire della maggiorazione 'a scaglioni'".

(8) L'elenco dei beni agevolabili è contenuto nell'Allegato B della Legge n. 232/2016: vi rientrano, ad esempio, "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni", "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud" e "software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali".

L'unica modifica apportata dalla Legge di bilancio 2019 è quella che ha previsto l'inclusione tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40% di quelli "sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa".

(9) Questo richiede che il bene:

a) sia in grado di scambiare "informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.)";

b) "sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)".

(10) Si ricorda che i coefficienti di ammortamento sono individuati dal D.M. 31 dicembre 1988. In caso di bene ottenuto in leasing, l'agevolazione spetta comunque, con la particolarità che la maggiorazione va calcolata con riferimento alla quota

una determinata percentuale, parametrata all'entità dell'investimento (40% se bene immateriale), con conseguente abbattimento del reddito e delle eventuali imposte dovute.

La *ratio* dell'istituto è, dunque, quella di favorire i processi di **trasformazione tecnologica e digitale** secondo il modello "**Industria 4.0**", così come espressamente previsto dalla Legge sopra citata.

3. Requisito territoriale

Ebbene, come anticipato, i primi dubbi interpretativi sono sorti in relazione all'introduzione del requisito territoriale, in forza del quale i beni agevolabili debbono essere "destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale" (11).

Anzitutto, va segnalato che, nell'introdurre tale requisito, riferendosi ai "**beni**" in modo generico, il Decreto dignità non specificava la **natura materiale o immateriale** degli stessi. Pertanto, non era chiaro se detta modifica fosse applicabile ad entrambe le tipologie di beni e, quindi, riguardasse sia la disciplina dell'iper-ammortamento dei beni materiali, sia la maggiorazione del 40% dei beni immateriali (12). Difatti, la previsione del Decreto si limitava a fare riferimento all'iper-ammortamento "di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232", che riguarda i soli beni materiali. Ciononostante, non poteva comunque escludersi con certezza l'estensione del requisito territoriale ai beni immateriali, considerato che il testo di leg-

ge che prevede l'agevolazione relativa a questi ultimi richiama, per alcuni aspetti, quella dei beni materiali.

Come sopra detto, i dubbi permangono anche in seguito all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2019. Difatti, il requisito territoriale è stato riproposto esplicitamente solo in relazione ai beni materiali (comma 60), ma non è stato chiarito se tale condizione valga o meno anche per quelli immateriali. I dubbi derivano da ragioni di carattere sistematico e dalla circostanza secondo cui la previsione legislativa relativa a tali ultimi beni richiama - come nelle versioni precedenti - per alcuni aspetti la regola fissata per quelli materiali.

In secondo luogo, si tratta di chiarire che cosa debba intendersi con il termine "**destinati**", utilizzato sia nel Decreto dignità, sia nella Legge di bilancio 2019.

Nel silenzio della norma, oltre alla circostanza che i beni risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, tale formula sembra indicare, quanto meno con riferimento ai **beni materiali**, la **collocazione fisica** degli stessi in strutture produttive situate entro i confini nazionali (13). L'introduzione, ad opera del Decreto dignità, di questo ulteriore requisito territoriale, riproposto nella legge di bilancio 2019, appare coerente con le finalità dichiarate dall'esecutivo, dirette a garantire che vi sia una **correlazione stabile tra beneficio fiscale e ambito territoriale e socio-economico nazionale** (14). Ciò sul pre-

capitale del canone pagato dall'utilizzatore e la maggiore deduzione va usufruita in un periodo non inferiore alla metà di quello dell'ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal predetto Decreto ministeriale (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 30 marzo 2017).

(11) Prima di tale modifica, non sussisteva alcun vincolo territoriale. A tal proposito, l'Agenzia delle entrate, in tema di super-ammortamento (la cui disciplina è ricalcata, salvo diverse indicazioni, anche per l'iper-ammortamento), aveva avuto modo di sostenere che "in merito alla territorialità dell'investimento si ricorda che, in assenza di disposizioni riguardanti l'ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento, indipendentemente da tale ubicazione risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia" (cfr. circolari n. 23/E del 26 maggio 2016 e n. 4/E del 30 marzo 2017).

(12) A favore dell'applicabilità, si veda il *Dossier* del Servizio Studi del Parlamento relativo al Decreto dignità, in cui si precisava che, "come ricordato, la Legge n. 205 del 2017 ha prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento. A seguito della modifica intervenuta in sede parlamentare, la norma

[l'art. 7 del Decreto dignità] sembra quindi includere anche tale tipologia di beni". A sostegno della non applicabilità ai beni immateriali, depongono, invece, il fatto che la Legge di bilancio 2019 preveda espressamente il requisito territoriale solo al comma 60, relativo ai beni materiali, e la circostanza che l'art. 7, comma 1, Decreto dignità, richiami solo la norma relativa all'iper-ammortamento dei beni materiali ("l'iper-ammortamento di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232" che, per l'appunto, è quello relativo alla maggiorazione del 150% prevista per i soli beni materiali) e non anche quella riguardante la maggiorazione del 40% prevista per i beni immateriali, contenuta nell'art. 1, comma 10, della suddetta Legge n. 232/2016.

(13) Con riguardo ai beni *immateriali*, invece, nel caso in cui si propendesse per l'applicazione della disposizione in esame anche a tali beni (che, come detto, consistono in *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni), si potrebbe ritenere che il requisito della destinazione sia soddisfatto anche allorché gli stessi beni siano al servizio di beni materiali collocati in Italia (si pensi, ad esempio, ad un *software* che consente di monitorare e impartire comandi, anche a distanza, ad un macchinario), oltre che nel caso in cui gli stessi siano installati su *computer*, *server* o strutture informatiche collocati sul territorio nazionale.

(14) Infatti, nella Relazione al Decreto dignità veniva preci-

supposto che la *tax expenditure* in questione debba generare ricadute positive durature, non solo nei confronti dell'impresa che ha effettuato l'investimento, ma anche del tessuto socio-economico nazionale (15).

Senonché, l'esclusivo riferimento al territorio nazionale - in uno con il meccanismo di *recapture*, di cui si dirà oltre - potrebbe generare dei profili di criticità rispetto ai principi comunitari e, in particolare, rispetto a quello della **libertà di stabilimento** di cui all'art. 49 del TFUE (16). Infatti, condizionando l'agevolazione al fatto che l'investimento sia localizzato stabilmente nel territorio dello Stato, è evidente che risultano penalizzati indirettamente gli investimenti effettuabili dalle imprese nazionali nel territorio di altri Stati (17), se non altro perché, dovendo scegliere dove effettuare l'investimento, queste ultime sarebbero indotte ad effettuarlo in Italia, anziché in un altro Paese.

Sicché la misura rischia di rappresentare un ostacolo alla libertà delle imprese italiane di individuare il Paese in cui localizzare le proprie produzioni. E, quando tale ostacolo riguarda gli altri Stati dell'Unione Europea o quelli dello Spazio economico europeo (SEE), esso può confliggere con il principio comunitario della libertà di stabilimento (18). Infatti, giova rammentare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già in diverse occasioni avuto modo di chiarire che le disposizioni del TFUE riguardanti la libertà di stabilimento vietano allo Stato di origine di limitare lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società (19).

Peraltro, sembra piuttosto complicato tentare di giustificare tale ostacolo appellandosi ad esigenze di razionalità e coerenza del sistema tributario, che potrebbero declinarsi nella necessità di mantenere una connessione tra minor gettito

sato che, negli ultimi tempi, "numeroso aziende hanno mostrato la volontà di delocalizzare le proprie produzioni presso altri Paesi, nonostante il *policy maker* abbia offerto agevolazioni e strumenti finalizzati a rafforzare il tessuto produttivo nel nostro Paese". Pertanto, "si è ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno delle delocalizzazioni, assicurando che le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive".

(15) In tal senso, l'Analisi tecnico-normativa al Decreto, secondo cui "l'intervento a carattere d'urgenza ha l'obiettivo di contrastare il precariato e la delocalizzazione delle aziende: al fine di restituire dignità ai lavoratori i cui contratti vengono prorogati a tempo determinato in modo ingiustificato e non agevolare le aziende che utilizzano benefici pubblici senza dare carattere di continuità agli investimenti e al mantenimento dell'occupazione nel territorio nazionale".

(16) Tale articolo stabilisce che "la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ... alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali" e che "le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate". Vale la pena ricordare che detta libertà incontra comunque dei limiti, i quali, tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, sono ammessi "solo per ragioni imperative di interesse generale", a condizione che la loro applicazione sia "idonea a garantire il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo" (CGE, sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury-Schweppes, punto 47, che richiama le sentenze 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer, punto 26; 11 marzo 2004, causa C-9/02, De Lasteyrie du Saillant, punto 49; 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer, punto 35), o se concernono "specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato" (punto 51, che rimanda alle sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, punto 26; 12 dicembre 2002, causa C-324/00, Lankhorst-Hohorst, punto 37; 11 marzo 2004, causa C-9/02, De Lasteyrie du Saillant, punto 50; 13 dicembre 2005, causa C-

446/03, Marks & Spencer, punto 57).

(17) Attraverso stabili organizzazioni ivi localizzate. Rispetto a tale situazione, peraltro, la norma sembra poco ragionevole dal punto di vista strettamente tributario dell'imposizione reddituale, giacché i redditi prodotti da una stabile organizzazione estera sono tassati anche in Italia in capo alla società madre (cioè, ovviamente, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 168-ter per la c.d. *branch exemption*), in virtù del c.d. principio di tassazione del reddito mondiale (*worldwide taxation principle*), ivi contribuendo a creare ricchezza e gettito, nonostante la delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale.

Il problema non dovrebbe porsi, invece, per il caso in cui l'impresa nazionale decida di effettuare l'investimento all'estero ricorrendo alla costituzione di una società estera, la quale, in quanto soggetto giuridico autonomo rispetto all'impresa italiana, verrebbe assoggettata a tassazione solo nello Stato estero, secondo le regole ivi stabilite. Dunque, essa non potrebbe dolersi della mancata applicazione dell'agevolazione rappresentata dalla deduzione dell'iper-ammortamento.

(18) È piuttosto strano che, nel formulare l'art. 1, comma 60, della Legge di bilancio 2019 (e anche l'art. 7 del Decreto dignità), il legislatore non si sia preoccupato di replicare quanto previsto nell'art. 5 del medesimo Decreto dignità, in tema di recupero degli aiuti di stato, ovvero sia che "le imprese italiane ed estere ... decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo...".

(19) Cfr. CGE, sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury-Schweppes, in cui è stato chiarito che "anche se, alla lettera, intendono specificamente assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato di stabilimento, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento vietano parimenti che lo Stato d'origine intralci lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione" (punto 42). In tal senso, anche la sentenza 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, punto 21, e la sentenza 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer, punto 31.

derivante dall'agevolazione e maggior gettito prodotto grazie all'incremento di redditività, non solo dell'impresa che effettua l'investimento, ma anche dei soggetti che con la stessa operano (dipendenti e fornitori, *in primis*). Ciò in considerazione dell'orientamento formulato dalla Corte di Giustizia, la quale ha valorizzato le suddette circostanze in presenza di una stretta e diretta correlazione tra costi deducibili per un soggetto e redditi imponibili in capo ad un altro (20), correlazione che, nel caso di specie, sembra invece essere solo indiretta e mediata. Nonostante ciò, una qualche attenuazione di tale contrasto potrebbe essere ravvisata nella **temporaneità** che, comunque, connota la **connessione tra investimento e territorio nazionale** che la norma mira a realizzare. In effetti, se è vero che i beni, per beneficiare dell'agevolazione, debbono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale e se è vero che la loro delocalizzazione fa scattare il meccanismo di *recapture*, è altrettanto vero che tale meccanismo opera solo se l'evento, per così dire, "distrattivo" si verifica - secondo quanto previsto dal Decreto dignità - "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo", vale a dire nell'arco temporale che coincide con le annualità in cui viene effettuato l'ammortamento, il quale, di fatto, non necessariamente esaurisce la vita utile del bene oggetto di agevolazione. Si potrebbe allora tentare di sostenere che l'ostacolo alla libertà di circolazione degli investimenti sia solo temporaneo e circoscritto a quanto necessario per mantenere un minimo di equilibrio tra spesa pubblica (connessa all'agevolazione concessa) e utilità pubblica dalla stessa derivante (in termini di ricadute socio-economiche), giacché, una volta concluso il "periodo

di sorveglianza", il bene - e, dunque, l'investimento e la connessa attività produttiva - potrebbe essere trasferito all'estero (21).

4. Meccanismo di *recapture*

L'altra novità - introdotta dal Decreto dignità e che, come sopra detto, si applica anche agli investimenti effettuati in virtù della disciplina di cui alla legge di bilancio 2019 - che ha generato alcuni dubbi in sede interpretativa è il c.d. meccanismo di *recapture*. Questo consiste, molto semplicemente, in una **variazione in aumento**, in sede di **dichiarazione dei redditi** - e, dunque, in un aumento della base imponibile IRES (o IRPEF per le società di persone e le imprese individuali) rispetto al risultato civilistico - da effettuare nel periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, "per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi" (art. 7, comma 2, Decreto dignità).

Di fatto, dunque, i maggiori ammortamenti (22) (di cui l'impresa ha goduto nei periodi precedenti) vengono recuperati sotto forma di **maggior imponibile** nell'esercizio in cui si verifica l'evento "distrattivo", che la legge individua nella cessione a titolo oneroso o nella destinazione a strutture produttive situate all'estero.

Ciò, come detto, a condizione che tale evento si verifichi "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo dei beni agevolati", vale a dire in quel "**periodo di sorveglianza**" che comprende gli esercizi in cui l'impresa deduce le maggiori quote di ammortamento (o i maggiori canoni di *leasing*) (23).

(20) In tal senso, si vedano le sentenze 28 gennaio 1992, causa C-300/90, Belgio, punti 14-21; 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, punti 21-28; 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson, punti 16-19. Il medesimo concetto è stato ripreso, tra le altre, dalle sentenze 6 ottobre 2015, causa C-66/14, Finanzamt Linz, punti 43-50; 22 febbraio 2018, cause riunite C-398/16 e C-399/16, X, punti 43-45.

(21) Anche in tale prospettiva, comunque, non si potrebbe trascurare che i beni oggetto di investimento sono ad alto contenuto tecnologico e, conseguentemente, sono maggiormente esposti all'obsolescenza tecnica, per cui è ragionevole pensare che, al termine del periodo di ammortamento, gli stessi abbiano esaurito, o, comunque, fortemente ridotto, il loro contributo propulsivo allo sviluppo dell'impresa (dove il disinteresse dello Stato al mantenimento degli stessi nel territorio), sicché l'eventualità di un loro trasferimento all'estero potrebbe rivelarsi meramente teorica.

(22) A tal proposito, va messo in evidenza che la norma non fa esplicito riferimento agli investimenti effettuati mediante la

formula del *leasing*. In particolare, nell'introdurre il meccanismo di recupero dell'agevolazione, la stessa prevede l'obbligo di restituzione delle sole maggiori quote di ammortamento di cui si è beneficiato nei precedenti periodi di imposta. Pertanto, su di un piano squisitamente letterale, il recupero dei maggiori canoni di *leasing* sembrerebbe escluso. Ciononostante, l'estensione del recupero del beneficio concesso anche in caso di investimento effettuato mediante contratto di *leasing* sembra trovare giustificazione, sia nel parallelismo esistente tra i due componenti negativi (quote di ammortamento e canoni di *leasing*), sia nella necessità di evitare disparità di trattamento non ragionevoli e soluzioni contrarie rispetto alla *ratio* della norma.

(23) Se, con riferimento all'ipotesi di acquisto in proprietà, non sussistono criticità relative al meccanismo di *recapture*, lo stesso non può dirsi in caso di acquisto del bene in *leasing*. Difatti, mentre nella prima ipotesi il "periodo di sorveglianza" coincide con quello dell'ammortamento fiscale, calcolato secondo i coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988, in caso di *leasing*, il periodo in questione potrebbe essere molto lungo,

Ebbene, in rapporto alla *ratio* della disposizione, se appare coerente la circostanza che il recupero scatti nel momento in cui i beni agevolati vengono destinati a strutture produttive situate all'estero, non altrettanto pare potersi dire per la fattispecie della **cessione a titolo oneroso**.

Giova infatti rilevare che, dal tenore letterale della norma ("vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa", art. 7, comma 2, Decreto dignità), pare che il recupero dei benefici di cui si è goduto operi in caso di cessione a titolo oneroso, indipendentemente dalla circostanza che il bene ceduto sia mantenuto in Italia o sia trasferito all'estero (24).

A tal proposito, nelle risposte fornite durante un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 31 gennaio 2019, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, sostenendo che, "sia il tenore letterale della rubrica dell'art. 7 ('Recupero del beneficio dell'iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni'), sia il contenuto dell'articolo stesso e della relativa relazione illustrativa ('Il comma 2 introduce nella disciplina dell'iperammortamento un meccanismo di recupero delle agevolazioni concesse per i casi in cui, nel corso della fruizione del beneficio, i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione') inducono a ritenere che le fattispecie disciplinate dalla disposizione normativa siano quelle della 'cessione a titolo oneroso' tout court e della 'delocalizzazione' (termine usato nella rubrica, nella disposizione normativa e nella relazione illustrativa come sinonimo della 'destinazione a strutture produttive situate all'estero')".

qualora venisse ricompreso, non solo il lasso temporale in cui si deducono i canoni (ossia, un intervallo di tempo non inferiore alla metà di quello previsto per l'ammortamento fiscale del medesimo bene), ma anche quello connesso all'eventuale ammortamento del prezzo di riscatto del bene (laddove anche su tale valore l'impresa beneficiasse dell'iper-ammortamento).

(24) Nello stesso senso sembra deporre anche la Relazione al Decreto dignità, ove viene precisato che "il comma 2 introduce nella disciplina dell'iperammortamento un meccanismo di 'recapture' delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione".

(25) Sempre nell'incontro del 31 gennaio 2019, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che l'agevolazione in parola non viene meno - e, quindi, non scatta il meccanismo di *recapture* - nell'ipotesi in cui il bene sia trasferito insieme ad un'azienda o ad un ramo d'azienda oggetto di un'operazione straordinaria (indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima sia fiscal-

Sicché, in base all'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, il meccanismo di *recapture* si dovrebbe applicare "a **tutte le cessioni di beni agevolati**, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l'Italia o verso l'estero oltretutto alle destinazioni a strutture produttive situate all'estero" (25).

Orbene, tale posizione non è totalmente condivisibile. Infatti, se la cessione a titolo oneroso fosse considerata idonea a far scattare il meccanismo di *recapture* anche in assenza di delocalizzazione all'estero dell'investimento, la disposizione non sarebbe coerente, né rispetto al presupposto territoriale (introdotto dall'art. 7, comma 1, Decreto dignità, e riproposto dalla Legge di bilancio 2019), né rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.

Sicché, per evitare l'irragionevolezza della norma, la disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che il recupero dovrebbe scattare anche per la fattispecie di cessione a titolo oneroso solo allorché quest'ultima si accompagni al (o sia comunque seguita dal) **trasferimento del bene all'estero**, giacché solo questo evento - e non la mera cessione in sé e per sé considerata - è idoneo a determinare quell'impoverimento del tessuto socio-economico nazionale che la norma intende contrastare (26).

Inoltre, ci si deve interrogare sulle ragioni che hanno indotto a circoscrivere testualmente il recupero alla sola ipotesi di cessione a titolo oneroso, senza estenderlo anche alle **cessioni a titolo gratuito**, alle **assegnazioni ai soci**, alle **destinazioni a finalità estranee all'impresa** e ai **conferimenti in società**. In realtà, quanto a quest'ultima fattispecie, pare lecito ritenere che la scelta tenga conto del fatto che, in base all'art. 9, ultimo comma, del T.U.I.R., le operazioni di conferimento sono assimilate alle cessioni

mente neutrale o realizzativa). Ciò sul presupposto che, in tale ipotesi, "il trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda, diversamente dall'ipotesi di trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l'azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello 'qualitativo'. In altre parole, i beni agevolati e l'azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la *ratio* della norma agevolativa".

(26) Ed in effetti, nell'Analisi tecnico-normativa del Decreto dignità, viene specificato che "sempre nell'ambito delle disposizioni anti-delocalizzazione è previsto il recupero del beneficio dell'iperammortamento (misura di agevolazione fiscale concessa dalla legislazione vigente) in caso di cessione all'estero o delocalizzazione degli investimenti".

a titolo oneroso “ai fini delle imposte sui redditi”, sicché tale assimilazione dovrebbe valere anche ai fini dell’applicazione del meccanismo in questione, il quale certamente attiene alla determinazione del reddito. Non altrettanto, invece, si può dire per le prime fattispecie, per le quali non sussiste una norma che le equipari alla cessione a titolo oneroso (27). Sicché, posto che anche tali operazioni, al pari delle cessioni a titolo oneroso, sono idonee a determinare il trasferimento della proprietà e lo spostamento fisico del bene da un soggetto ad un altro, sembra poco ragionevole la scelta di escluderle dal novero delle operazioni che possono far scattare il meccanismo di *recapture*, allorché - secondo la lettura qui proposta - alle stesse si accompagni il trasferimento dei beni all’estero.

5. Casi in cui non opera il meccanismo di *recapture*

Alla luce di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 7, Decreto dignità, il meccanismo di *recapture* non opera con riferimento ai c.d. **interventi sostitutivi** “effettuati ai sensi dell’art. 1, commi 35 e 36, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati” e le cui disposizioni valgono anche per i beni acquistati usufruendo dell’agevolazione prevista dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 64).

In base a quest’ultima disposizione (art. 7, comma 4, Decreto dignità), se durante il periodo di fruizione della maggiorazione il bene oggetto dell’agevolazione viene ceduto a titolo oneroso, l’impresa potrà continuare a beneficiare delle residue quote dell’iper-ammortamento, così come determinate inizialmente. Ciò a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, essa:

- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge n. 232/2016;
- b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole

previste dall’art. 1, comma 11, della Legge n. 232/2016 (comma 35).

Inoltre, è previsto che, se il costo di acquisto dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene sostituito e se ricorrono le condizioni sopra elencate, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (comma 36).

Quindi, in caso di intervento sostitutivo alle condizioni sopra illustrate, non solo non si procederà al **recupero delle quote** di iper-ammortamento già **dedotte**, ma l’impresa potrà anche continuare a **beneficiare** di quelle **residue**. Ciò, sia in caso di cessione a titolo oneroso, in base alla previsione del richiamato comma 35, sia di delocalizzazione dei beni agevolati, considerato il disposto dell’art. 7, comma 4, del Decreto.

Tale previsione è coerente con la *ratio* dell’intervento normativo, giacché, attraverso la sostituzione - anche nel caso in cui il bene sostituito sia stato spostato all’estero - per definizione non si dovrebbe verificare alcun impoverimento del tessuto socio-economico nazionale, né della singola struttura produttiva.

Infine, lo si ricorda, in sede di conversione del Decreto dignità, è stata aggiunta la previsione secondo cui non si dà luogo a recupero “nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato”. Si tratta, invero, di una disposizione non del tutto chiara, sia perché non si comprende a quali beni il legislatore faccia riferimento, sia, soprattutto, perché non si capisce per quale ragione i beni che “per loro stessa natura” sono “destinati all’utilizzo in più sedi produttive” possano, per tale motivo (“pertanto”), “essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato” (28).

Pare che il legislatore abbia inteso evitare il recupero pur in presenza di un “utilizzo anche fuori del territorio dello Stato”, a patto che lo stesso sia “temporaneo” e che riguardi, non ogni tipologia di beni agevolabili, bensì solo quelli “per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive” (29).

(27) Pur essendo noto che anche tali operazioni sono annoverate dal T.U.I.R. tra gli eventi realizzativi (di ricavi o plusvalenze), al pari delle cessioni a titolo oneroso.

(28) Senza considerare che non è chiaro quanto tempo possa trascorrere per dire che l’utilizzo all’estero sia stato “temporaneo”.

(29) È possibile ipotizzare che tale nuova fattispecie di

esclusione sia stata aggiunta per evitare che il meccanismo di *recapture* operi, per esempio, nei casi di imprese che, oltre ad esercitare le opere in appalto in Italia, le effettuano anche all’estero, con conseguente temporaneo spostamento dei beni “iper-ammortizzabili”.

6. Profilo temporale

La Legge di bilancio 2019 non interviene a chiarire i dubbi che erano stati sollevati in ordine al profilo temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto dignità.

Come si ricorderà, quest'ultimo aveva assunto efficacia il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 14 luglio 2018 (art. 15).

Per quanto riguarda la disposizione relativa all'iper-ammortamento, era stato stabilito che le novità "si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 7, comma 3).

Nel silenzio della norma, per determinare il **momento di effettuazione degli investimenti**, si dovrebbe pertanto fare riferimento al **principio di competenza generale** fissato dall'art. 109, comma 1 e 2, del T.U.I.R. (30).

Senonché, il semplice riferimento all'effettuazione è foriero di criticità (come sopra anticipato, tuttora irrisolte, nonostante il recente intervento del legislatore con la Legge di bilancio 2019), già individuate a suo tempo e relative agli investimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del Decreto dignità, fossero già stati pagati gli acconti e l'ordine relativo fosse stato accettato dal venditore.

È rimasta, dunque, inascoltata la richiesta di un intervento correttivo volto all'esclusione dall'applicazione delle modifiche introdotte dal Decreto dignità degli **investimenti** avviati prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto, ma **non ancora completati** a tale data, richiesta giustificata dal fatto che, "poiché ai fini dell'agevolazione gli investimenti si considerano 'effettuati' alla data della consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà, il mero richiamo all'effettuazio-

ne dell'investimento rischia di penalizzare quelli concretamente avviati prima dell'entrata in vigore del Decreto" (ovvero quelli poco sopra indicati, per cui l'ordine è stato accettato dal venditore e in relazione ai quali è stato pagato un acconto) (31).

Non era, e non è, chiaro, infatti, se per gli investimenti in oggetto valgano le regole precedenti all'entrata in vigore del Decreto dignità (soluzione auspicabile) o se, invece, debbano applicarsi le nuove disposizioni da quest'ultimo introdotte.

Infine, si rileva che, in virtù della suddetta disposizione (art. 7, comma 3, Decreto dignità), in caso di **investimenti "effettuati" prima del 14 luglio 2018**, l'iper-ammortamento continua ad essere usufruibile, anche in caso di bene destinato a strutture produttive situate fuori dal territorio nazionale. Inoltre, in caso di cessione e in assenza di sostituzione:

- l'agevolazione dell'iper-ammortamento cessa e, di conseguenza, non potrà più essere dedotto l'ammortamento nella misura maggiorata (32);
- non sorge alcun obbligo di restituzione delle quote di iper-ammortamento di cui si è già usufruito (33).

Differentemente, per tutti gli **investimenti effettuati a partire dal 14 luglio 2018** (e, quindi, in ragione della proroga prevista dalla Legge di bilancio 2019, anche a quelli effettuati dal 1° gennaio 2019), come sopra visto, è richiesto il rispetto del requisito territoriale, in assenza del quale non si potrà usufruire del beneficio. In aggiunta, se il bene oggetto di investimento viene ceduto o delocalizzato all'estero e non si procede alla sostituzione, non solo non si potrà più godere delle maggiori quote di ammortamento, ma dovranno essere anche recuperate quelle già dedotte.

(30) Soluzione prospettata nella Relazione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, depositata in sede di conversione del Decreto.

(31) Così si esprimeva Confindustria, nell'audizione del 18 luglio 2018, pagg. 9-10.

(32) Tuttavia, sempre con riferimento agli investimenti effettuati prima del 14 luglio 2018, si tenga conto che, nell'anno della cessione, l'iper-ammortamento va calcolato secondo il criterio pro-rata *temporis* (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 30 marzo 2017).

(33) In tal senso l'Agenzia delle entrate, in una risposta fornita nel corso di un incontro con la stampa specializzata del 1° febbraio 2018, e quanto sostenuto nella citata circolare n. 4/E/2017, la quale ha precisato che, "nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione ... le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente" (par. 5.4, "Modalità di fruizione" del super-ammortamento, richiamato dal par. 6.4, "Modalità di fruizione" dell'iper-ammortamento).